

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP
NOVEMBRE 2018**SOMMARIO**

- 1) Valutazione del microclima: ambienti moderabili e ambienti vincolati
- 2) Impianti di climatizzazione: la sicurezza nelle attività di sanificazione
- 3) Sicurezza antincendio: valutazione dei rischi e nuove prospettive
- 4) Rischio elettrico: l'idoneità per lavori sotto tensione in bassa tensione
- 5) Standard sicurezza risonanza magnetica, decreto in Gazzetta Ufficiale
- 6) Ministero Salute, relazione sul Piano nazionale controllo additivi 2017
- 7) Decreto sicurezza, modifica all'articolo 99 del TU, notifica preliminare
- 8) BANDI E FINANZIAMENTI
- 9) CORSI IN PROGRAMMA NOVEMBRE – DICEMBRE 2018

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE PER AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 06 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	DIPENDENTI	DAL 06 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DATORI DI LAVORO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	DATORI DI LAVORO	DAL 06 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI	DIPENDENTI	IL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE CON E SENZA STABILIZZATORI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 21 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 27 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C ED A	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 04 DICEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE PER AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 05 DICEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI DI MACCHINE AGRICOLE	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 06 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

- 10) **FORMAZIONE GRATUITA** CON FONDI INTERPROFESSIONALI
- 11) **OFFERTA DEL MESE DAL SITO** www.sicurezza subito.it

1) Valutazione del microclima: ambienti moderabili e ambienti vincolati

Un documento Inail si sofferma sulla valutazione del microclima nei luoghi di lavoro. Focus sulla necessità di operare una discriminazione nuova tra ambienti termici: gli ambienti termicamente moderabili e gli ambienti termicamente vincolati.

Riguardo poi alle normative e documenti tecnici si segnala che tali documenti, generalmente “distinguono gli ambienti ‘moderati’ da quelli ‘severi’ secondo il seguente criterio:

1. gli ambienti ‘moderati’ sono ambienti nei quali gli scambi termici fra soggetto e ambiente consentono il raggiungimento di condizioni prossime all’equilibrio termico, ovvero di comfort;
2. gli ambienti ‘severi’ sono, al contrario, quelli in cui le condizioni ambientali sono tali da determinare nel soggetto esposto uno squilibrio termico tale da poter rappresentare un fattore di rischio per la sua salute”.

Ma questa distinzione è relativa alle “condizioni che si realizzano in un ambiente (ex-post) e non alle condizioni che è possibile realizzare, e di conseguenza devono essere realizzate in un ambiente (ex-ante)”. In questo senso non si coglie la “distinzione fra ambienti nei quali non esistono ostacoli allo stabilirsi di condizioni di comfort ed ambienti nei quali, al contrario tali ostacoli esistono, distinzione che rappresenta l’unico vero elemento discriminante pertinente”.

Sempre in materia di microclima una criticità riguarda il D.Lgs. 81/2008 che contiene disposizioni in due parti chiaramente distinte:

- a. “nell’Allegato IV punto 1.9 il microclima viene considerato come requisito di salute e sicurezza, sottolineando la necessità di ‘adeguatezza’ della temperatura, dell’umidità, e della velocità dell’aria nonché la relazione tra questi parametri ed i metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori in un’ottica di massimizzazione del comfort;
- b. nel Titolo VIII il microclima viene invece considerato come uno degli agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Qui sottolinea l’urgenza di intervento mirato alla minimizzazione e ove possibile alla eliminazione del rischio laddove il microclima impatta sulla salute del lavoratore”.

Ed è un errore – continuano gli autori – far coincidere la classe a) con la classe 1) “moderati” e la classe b) con la classe 2) “severi”. Facendo in questo modo si può giungere, “nel migliore dei casi ad un’interpretazione troppo ampia da parte del valutatore del concetto di ‘adeguatezza’ con conseguente realizzazione di condizioni poco vicine a quelle del benessere anche nei casi più semplici e, nel peggiore dei casi, ad una grave sottovalutazione del rischio per la salute”.

Una distinzione nuova per le tipologie di ambienti termici:

Il documento indica, dunque, che c’è la necessità di operare una “discriminazione fra due tipologie di ambienti termici, diversa da quella operata dalla normativa tecnica”.

Si possono così definire:

- ambienti termicamente moderabili: ambienti nei quali non esistono vincoli in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort;
- ambienti termicamente vincolati: ambienti nei quali esistono vincoli, in primo luogo sulla temperatura e sulle altre quantità ambientali, ma anche sull'attività metabolica e sul vestiario, in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort.

Per riuscire a fare una reale prevenzione riguardo al rischio microclimatico è pertanto essenziale, “a monte della valutazione vera e propria, acquisire tutte le informazioni atte a fornire un quadro completo relativamente alle postazioni di lavoro occupate e ai tempi di permanenza nelle stesse; quindi prendere atto della presenza di:

- eventuali vincoli, posti dall'attività lavorativa, relativamente alle condizioni termogrometriche ambientali;
- eventuali vincoli, posti dall'attività lavorativa, relativamente all'abbigliamento e/o all'attività metabolica del soggetto”.

E se lo strumento per raccogliere tali informazioni è una ricognizione diretta, in subordine “è possibile acquisire elementi utili anche mediante documenti forniti dall'azienda alla quale fa riferimento l'ambiente di lavoro oggetto dell'indagine”.

Se i vincoli, come indicati sopra, non esistono, allora “nell'ambiente oggetto di indagine sono realisticamente perseguibili condizioni di comfort”. In questo caso “l'ambiente termico è di conseguenza definito ‘moderabile’ e deve essere valutato in un'ottica di perseguimento del comfort ai sensi del punto 1.9.2 dell'Allegato IV del d.lgs. 81/2008”.

Infine se tali vincoli esistono, e questi “sono in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort, l'ambiente termico è definito ‘vincolato’ e deve essere valutato in un'ottica di tutela della salute”.

2) Impianti di climatizzazione: la sicurezza nelle attività di sanificazione

Se con il termine “sanificazione” si intende generalmente un'attività che ha l'obiettivo di a rendere “sano” un oggetto o una superficie, nel caso degli impianti di climatizzazione la sanificazione presuppone:

- la pulizia: “rimozione meccanica del particolato depositato all'interno delle condotte o sulle superfici”;
- la disinfezione: “successivo trattamento con appositi prodotti disinfettanti”.

La sanificazione e le misure di contenimento

Il documento sottolinea che durante le operazioni di sanificazione è necessario “mettere in atto misure idonee a prevenire la contaminazione degli ambienti, i fenomeni di cross contaminazione e l'esposizione delle persone presenti. Tali misure dovranno essere scelte in funzione del tipo di edificio servito dall'impianto (sanitario, commerciale, ricettivo ecc) e dello stato igienico rilevato durante l'ispezione tecnica”.

Inoltre in funzione dello specifico rischio di esposizione a polveri, fibre o agenti chimici e biologici pericolosi “dovranno essere previste misure di prevenzione e protezione più o meno cautelative”. Senza dimenticare che “tutti i prodotti chimici utilizzati devono essere dotati di Scheda di sicurezza e questa deve essere a disposizione in cantiere”.

A titolo esemplificativo il documento riporta sinteticamente le misure di contenimento proposte dalla NADCA (National Air Duct Cleaners Association) per la prevenzione della contaminazione degli ambienti (ACR 2013).

Nelle Linee guida NADCA ACR 2013 si scrive che i controlli di ingegneria ambientale si possono dividere su più livelli a seconda delle caratteristiche degli ambienti di lavoro:

- LIVELLO 1: “Controlli ingegneristici minimi. Ambienti interessati: Residenziali, industriali, commerciali e marittimi ove non ci sia alcuna contaminazione accertata di muffe o contaminazioni biologiche;
- LIVELLO 2: Contenimento dell’area di lavoro senza unità di decontaminazione. Ambienti interessati: Tutti gli ambienti nei quali sia stata accertata la presenza di muffe o contaminazioni biologiche all’interno dei sistemi HVAC;
- LIVELLO 3: Contenimento dell’area di lavoro con unità di decontaminazione a camera singola. Ambienti interessati: Tutti gli ambienti nei quali siano stati accertati casi gravi di amplificazione microbica o sostanze pericolose all’interno dei sistemi HVAC. Tutte le strutture sanitarie (anche quelle non interessate da contaminazione microbiologica);
- LIVELLO 4: Contenimento dell’area di lavoro con unità di decontaminazione a camera doppia. Ambienti interessati: Tutti gli ambienti nei quali sia stata accertata la presenza di sostanze pericolose all’interno dei sistemi HVAC e nelle strutture sanitarie”.

La sanificazione e i rischi degli operatori

Il documento si sofferma poi sui rischi e su alcune indicazioni per ogni specifica attività di bonifica.

Ad esempio si indica che le operazioni di bonifica dell’Unità di trattamento aria (UTA) “devono essere sempre effettuate a impianto spento”. E per evitare il rischio di accensione accidentale “è necessario indicare, in prossimità dell’interruttore, il divieto di accensione o, se possibile, applicare un lucchetto”.

Inoltre “è indispensabile, al fine di prevenire l’esposizione a sostanze chimiche tossiche e ad agenti biologici patogeni, indossare i previsti DPI in accordo con le norme sulla sicurezza del lavoro”.

Questi i rischi individuati per l'attività di pulizia dell'UTA:

- “polveri e fibre;
- utilizzo di attrezzature e contatto con oggetti;
- rischio elettrico;
- rischio biologico;
- rischio chimico;
- ergonomia e movimentazione manuale dei carichi”.

Anche la bonifica delle condotte di distribuzione dell'aria deve essere sempre effettuata a impianto spento.

Inoltre “affinché possano essere adottate idonee misure di protezione collettiva che prevengano l'esposizione delle persone presenti, la cross contaminazione e la contaminazione ambientale è opportuno programmare la bonifica operando su parti dell'impianto isolate e trattate separatamente. Una volta individuato il tratto di condotta sul quale operare, questo deve essere isolato e sigillato adottando le misure di contenimento previste nel progetto di bonifica secondo l'entità dei rischi rilevati”.

Altre indicazioni:

- “durante la rimozione meccanica del particolato e dei depositi dalle superfici interne, questi devono essere aspirati, trattenuti e adeguatamente smaltiti;
- la disinfezione delle superfici interne delle condotte con prodotti disinfettanti deve essere effettuata seguendo le indicazioni di utilizzo e le precauzioni d'impiego riportate sull'etichetta e sulla scheda;
- i disinfettanti utilizzati devono essere selezionati tenendo conto del tipo di superficie da trattare, delle possibili interazioni con altre sostanze, della volatilità e della tossicità”.

Questi i rischi individuati per l'attività di pulizia delle condotte:

- “lavoro in altezza e caduta di materiali/oggetti dall'alto;
- polveri e fibre;
- utilizzo di attrezzature e contatto con oggetti;
- rischio elettrico;
- rischio biologico;
- rischio chimico;
- rischio da rumore;
- ergonomia e movimentazione manuale dei carichi”.

Si segnala che all'interno degli impianti di condizionamento "possono essere presenti degli apparati, definiti 'componenti di linea', installati lungo le condotte di distribuzione ai quali è necessario prestare particolare attenzione durante la bonifica. La disinfezione dei componenti di linea deve essere svolta contestualmente alla disinfezione delle condotte".

Questi i rischi individuati per l'attività di pulizia dei componenti di linea:

- "lavoro in altezza e caduta di materiali/oggetti dall'alto;
- polveri e fibre;
- utilizzo di attrezzature e contatto con oggetti;
- rischio elettrico;
- rischio biologico;
- rischio chimico;
- ergonomia e movimentazione manuale dei carichi".

Terminali aeraulici e unità locali

Anche i terminali aeraulici, se possibile, "devono essere smontati, portati in un luogo idoneo, puliti in ogni loro parte e disinfettati. La pulizia di questi apparati può essere svolta anche con l'utilizzo di appositi prodotti chimici che non lascino residui prestando particolare attenzione al risciacquo e all'asciugatura".

Questi i rischi individuati per l'attività di pulizia dei terminali aeraulici:

- "lavoro in altezza e caduta di materiali/oggetti dall'alto;
- utilizzo di attrezzature e contatto con oggetti;
- polveri e fibre;
- rischio biologico;
- rischio chimico".

Infine alcune indicazioni sulle unità locali.

Si segnala che le operazioni di bonifica delle Unità Locali "devono essere sempre effettuate a dispositivo spento".

E i rischi individuati per l'attività di pulizia delle unità locali sono:

- "polveri e fibre;
- utilizzo di attrezzature e contatto con oggetti;
- rischio elettrico;
- rischio biologico;
- rischio chimico".

Segnaliamo, in conclusione, che nel documento è presente una tabella che riassume le diverse attività oggetto dell'ispezione visiva, ispezione tecnica, sanificazione e ripristino del cantiere di bonifica. E per ogni attività sono identificati, in base ai potenziali pericoli individuati, anche i DPI più idonei. La tabella "può essere d'ausilio in fase di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art 28 d.lgs.81/2008, e orientare l'utilizzatore nella scelta dei DPI adatti. La relativa efficacia dovrà essere valutata di volta in volta in funzione della tipologia di lavoro/rischio presente".

A titolo esemplificativo ricordiamo i dispositivi di protezione individuale che, secondo la tabella, possono essere utilizzati nella pulizia e sanificazione dei terminali aeraulici: "scarpe antiscivolo, scarpe con puntale rinforzato, sistemi anticaduta, guanti rischio meccanico, respiratore monouso, facciale filtrante anti gas, guanti di nitrile".

Questi invece alcuni DPI utilizzabili per la pulizia e sanificazione delle unità locali: "respiratore monouso, guanti rischio meccanico, guanti dielettrici, facciale filtrante antigas, guanti di nitrile".

3) Sicurezza antincendio: valutazione dei rischi e nuove prospettive

La normativa che stabilisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro è ormai in via di emanazione. Si tratta di un'importante disposizione, attesa dagli esperti del settore da oltre dieci anni, che subentrerà al decreto del ministro dell'interno 10 marzo 1998 che è stato sicuramente un valido strumento per la valutazione dei rischi di incendio e che ha però evidenziato nel corso degli anni alcuni disallineamenti rispetto all'evoluzione normativa, sia tecnica che procedurale, e che ne ha quindi richiesto una revisione dei contenuti. Il documento è stato approvato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 inerente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale una volta completato il complesso iter procedurale.

L'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 affronta la tematica della prevenzione incendi e stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori e, al fine di favorirne l'applicazione secondo criteri uniformi sul territorio nazionale, ha previsto un apposito decreto, ormai di prossima emanazione, nel quale sono definiti:

a. i criteri diretti atti ad individuare:

- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;

b. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008 e per le attività industriali a rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso), di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni del decreto si applicano in misura limitata, data la specificità di tali attività che sono sottoposte ad altre speciali normative di settore.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio costituisce una parte specifica del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008 e deve essere effettuata secondo criteri consolidati e riconosciuti, in maniera coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo n. 81/2008. È noto che la mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi, o anche della sola parte relativa agli aspetti di sicurezza antincendio, espone il datore di lavoro a precise responsabilità e alle conseguenti sanzioni penali.

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, che comprendono la prevenzione dei rischi, l'informazione e la formazione dei lavoratori e le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. La valutazione del rischio di incendio deve tenere in considerazione:

- il tipo di attività;
- i materiali immagazzinati ed impiegati;
- le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;

- le dimensioni e l'articolazione del luogo di lavoro;
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone esterne, e la loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza;
- le persone che possono essere esposte a particolari rischi, in relazione alle limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie.

All'esito della valutazione dei rischi di incendio ed una volta predisposto il documento di valutazione del rischio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a. ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
- b. realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 63 del decreto legislativo 81/08, in funzione dell'affollamento e tenendo conto anche delle altre misure di protezione passiva e attiva previste, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;
- c. realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio ai fine di garantire l'attivazione delle procedure di intervento mediante idonei sistemi di allarme;
- d. assicurare la presenza di misure e attrezzature per l'estinzione di un incendio, che dovranno essere mantenute in piena efficienza;
- e. fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

La valutazione del rischio è effettuata in funzione della complessità e del livello di rischio di incendio dei luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi distinti:

GRUPPO P1: comprende le attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, poiché non comprese nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e che non sono dotate di una specifica norma di sicurezza che indichi le misure antincendio da applicare: si tratta di luoghi di lavoro generalmente di tipo semplice e con modesti livelli di rischio di incendio.

GRUPPO P2: comprende le attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ma dotate, questa volta, di una specifica norma di sicurezza antincendio, cioè i luoghi di lavoro di tipo semplice e con livelli di rischio non elevati che, a differenza dei luoghi di lavoro del gruppo P1, rientrano nel campo di applicazione di una regola tecnica cogente. Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tali attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio di incendio.

Ad esempio, sono classificati nel gruppo P2 gli alberghi, gli ospedali e le case di riposo con meno di 25 posti letto, gli uffici con meno di 300 persone presenti, le attività commerciali di superficie inferiore a 400 m2.

GRUPPO P3: comprende le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, individuate dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e per le quali sono state adottate una o più norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 139/2006, quindi per le quali è eventualmente applicabile il Codice di prevenzione incendi. Il rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a queste attività garantiscono, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio di incendio. Rientrano ad esempio nel gruppo P3 le strutture alberghiere con più di 25 posti letto, poiché sono attività disciplinate dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e dal decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, le officine per la riparazione degli autoveicoli a motore di superficie coperta superiore a 300 m2, disciplinate dal decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

GRUPPO P4: comprende, per esclusione, tutte le attività che non ricadono nei gruppi P1, P2 e P3, quindi le attività soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 che però non sono dotate di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

In funzione di questa classificazione sono diversificate le modalità per effettuare la valutazione del rischio di incendio e per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi di incendio.

CONTROLLI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

L'attività di controllo e manutenzione ha lo scopo di rilevare e rimuovere qualunque causa, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento dei presidi antincendio. Tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di emergenza, per l'estinzione degli incendi e per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio devono essere mantenute in efficienza e sottoposte a controlli periodici, manutenzione e sorveglianza da parte di personale competente e qualificato, anche mediante idonee liste di controllo. Gli interventi di manutenzione e i controlli sui sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, sono effettuati e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o delle istruzioni fornite dal fabbricante, dall'installatore ovvero da entrambi.

GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e predispone il piano di emergenza antincendio, che è obbligatorio nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati da un affollamento superiore a 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, individuate dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Nel piano di emergenza, che deve essere redatto secondo i criteri di cui all'allegato VIII, devono essere indicati i nominativi delle persone incaricate di sovrintendere all'attuazione delle procedure previste e i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze. Per i luoghi di lavoro esclusi dall'obbligo di redazione del piano di emergenza in caso di incendio, dovranno comunque essere adottate, a cura del datore di lavoro, le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Il piano di emergenza in caso di incendio deve sviluppare, in particolare, le seguenti procedure:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l'evacuazione dei lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili e con esigenze particolari.

Inoltre deve includere:

- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, ad esempio gli addetti al centralino telefonico, i capi reparto, gli addetti alla manutenzione, il personale di sorveglianza;
- i doveri del personale a cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;

- le specifiche misure da porre in atto nei confronti lavoratori esposti a rischi particolari, come le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone disabili ed i bambini;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento di soccorso.

Il piano di emergenza è predisposto dal datore di lavoro ed è sviluppato in funzione di alcuni importanti fattori, quali le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo, il sistema di rivelazione e di allarme incendio, il numero delle persone presenti, i lavoratori esposti a rischi particolari, il numero di addetti all'attuazione del piano e all'assistenza per l'evacuazione ed il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza in caso di incendio è completato da una planimetria in cui sono riportati:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione d'uso delle varie aree, alle compartimentazioni antincendio ed al sistema di vie di esodo;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle condotte del gas e di altri fluidi combustibili;
- l'ubicazione dei locali a rischio specifico.

In presenza di attività facenti capo a titolari diversi e, soprattutto, in presenza di interferenze fra varie attività a diversa ragione sociale, il piano di emergenza deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.

Nei luoghi di lavoro devono essere effettuate, almeno una volta all'anno, le esercitazioni antincendio, fatta salva una diversa periodicità indicata dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, affinché i lavoratori mettano in pratica le procedure di esodo e di primo intervento in caso di incendio, coinvolgendo eventualmente anche le persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività, come gli utenti o il personale delle ditte di manutenzione.

Lo svolgimento delle esercitazioni, di cui dovrà essere dimostrata evidenza documentale, deve essere compatibile con situazioni di notevole affollamento e con la presenza di persone disabili o con esigenze particolari e deve, comunque, attuare le indicazioni del piano di emergenza antincendio anche in relazione all'esodo per fasi, se previsto, soprattutto nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o di particolare complessità. L'esercitazione dovrà essere ripetuta, senza rispettare la cadenza annuale prevista, nel caso di effettuazione di lavori che abbiano comportato modifiche al sistema di vie di esodo o in caso di incremento del numero dei lavoratori o addirittura qualora un'esercitazione abbia rivelato gravi carenze e dopo aver preso i necessari provvedimenti.

4) Rischio elettrico: l'idoneità per lavori sotto tensione in bassa tensione

Per i lavori elettrici in bassa tensione (sistemi di Categoria 0 e I), il D.Lgs. 81/2008 all'art. 82 consente i lavori sotto tensione "quando le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche (nel caso della bassa tensione le norme EN 50110-1 e CEI 11-27) e purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività (secondo le indicazioni delle norme citate)".

Inoltre i lavori sotto tensione in bassa tensione "possono essere eseguiti solo da PES o PAV idonei" e per poter ottenere dal datore di lavoro la qualifica di PES ("persona esperta") o PAV ("persona avvertita") "è necessaria un'adeguata formazione ed è raccomandata una durata minima di eventuali corsi per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 ore, oltre alla preparazione pratica (livello 1B)". Per l'idoneità, cioè per poter effettuare lavori sotto tensione, si devono poi aggiungere "almeno ulteriori 4 ore di formazione teorica (livello 2A), oltre ad un'ulteriore preparazione pratica (livello 2B)".

L'idoneità ai lavori sotto tensione

Nel documento si indica che in accordo con l'art. 82 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), la norma CEI 11-27 "prevede, al punto 6.3.1.6, come requisiti per poter eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione due cose: in primo luogo il personale che lavora sotto tensione deve essere PES o PAV, inoltre deve aver ottenuto l'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Tale idoneità deve essere attestata e rilasciata dal datore di lavoro".

Ma cos'è l'idoneità?

Si indica che è quella condizione "per la quale ad una persona è riconosciuta la capacità tecnica e pratica ad eseguire uno o più lavori sotto tensione specificati dal datore di lavoro (come riportato al punto 6.3.2 della CEI 11-27)". E sottintende "il possesso di un insieme di qualità personali e professionali della persona interessata".

E chiaramente per l'attestazione e il rilascio dell'idoneità "il datore di lavoro deve accertare che l'operatore abbia le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica nell'ambito delle attività lavorative previste".

Si segnala poi che la conoscenza teorica "si può ottenere tramite processi formativi conclusi con esito positivo. I corsi formativi possono essere erogati dal datore di lavoro, o da soggetti esterni. In quest'ultimo caso, tali soggetti devono rilasciare un attestato di regolare frequenza ai corsi di formazione, comprensivo delle valutazioni finali di apprendimento". Mentre le conoscenze pratiche possono essere acquisite "tramite affiancamento della persona da formare con PES idonee, durante l'attività lavorativa o formativa".

Le conoscenze necessarie per ottenere l'idoneità

Come abbiamo già detto per il conseguimento dell'idoneità, "la persona deve possedere conoscenze dei lavori sotto tensione in Categoria 0 e I che completano le conoscenze di base (secondo la terminologia adottata dalla norma le conoscenze teoriche devono essere di livello 2A e quelle pratiche di livello 2B)".

Riprendiamo dal documento il dettaglio di quanto indicato dal punto 6.3.2.3 della norma CEI 11-27 riguardo alle conoscenze teoriche e pratiche necessarie.

Livello 2A - Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione:

- "Conoscenze proprie del livello 1A;
- norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione);
- Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione;
- Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione;
- prevenzione dei rischi;
- copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli;
- Il livello 2A deve prevedere anche gli aspetti teorici di cui al livello 2B;
- Durata minima di 4 ore per la formazione teorica del livello 2A".

Livello 2B - Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione:

- “Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere idonea:
 - analisi del lavoro;
 - scelta dell'attrezzatura;
 - definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro;
 - preparazione del cantiere;
 - adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime;
 - padronanza delle sequenze operative per l'esecuzione del lavoro;
- Esperienza organizzativa:
 - preparazione del lavoro;
 - trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori”.

L'attribuzione dell'idoneità a lavoratori dipendenti e autonomi

Il documento indica che “l'attestazione dell'idoneità per i lavori sotto tensione in bassa tensione deve essere formalizzata per iscritto, quando si tratta di lavoratori dipendenti (punto 6.3.2.1, CEI 11-27)”. Inoltre il datore di lavoro “può autorizzare a svolgere i lavori sotto tensione solo quelle persone che prima abbia riconosciuto come idonee”.

Per il conferimento dell'idoneità, il datore di lavoro – continua il documento – “deve effettuare una valutazione completa della persona che vuole riconoscere come idonea e per far ciò considererà, accanto alla formazione posseduta, anche l'idoneità psicofisica (avvalendosi delle valutazioni del medico competente), il curriculum professionale e i comportamenti tenuti durante l'attività lavorativa svolta (con riferimento alla sicurezza)”.

Riguardo alla valutazione della formazione posseduta, si segnala che il datore di lavoro “può assumere a riferimento, una o più delle seguenti attività formative:

- le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento;
- la documentazione attestante l'avvenuta frequenza con esito positivo di specifici corsi di formazione, con indicata la valutazione finale del corso espressa dall'organizzazione erogatrice del corso;
- la formazione svolta in ambito aziendale”.

Come ottengono l' idoneità i datori di lavoro o i lavoratori autonomi?

Nel caso di datori di lavoro o lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I, "questi devono possedere le conoscenze necessarie per l' idoneità all' esecuzione dei suddetti lavori e, quando richiesto, autocertificare tale idoneità (punto 6.3.2.2, CEI 11-27). Tale autocertificazione deve essere basata sul possesso dei requisiti necessari per poter svolgere lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I (senza trascurare il requisito relativo al possesso di un' adeguata esperienza lavorativa su tali sistemi)".

Questo uno schema presente nel documento che riporta il processo che porta all' attribuzione della condizione di idonea ad una PES o PAV:



Figura 5.3: Processo che porta all' attribuzione della condizione di idonea ad una PES o PAV

SI ALLEGA FAC-SIMILE PER ATTRIBUZIONE CONDIZIONE DI PERSONA PAV, PES E PERSONA IDONEA

5) Standard sicurezza risonanza magnetica, decreto in Gazzetta Ufficiale

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2018 il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica. Decreto che sarà in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in GU e che abroga i precedenti del Ministero della sanità del 29 novembre 1985, del 2 agosto 1991 e del 3 agosto 1993.

Il provvedimento riporta in un allegato tecnico gli standard per la sicurezza, per la protezione fisica e per la sorveglianza medica di operatori pazienti e popolazione occasionalmente esposta. Standard che devono essere verificati dal legale rappresentate della struttura sanitaria. Con il soddisfacimento degli obblighi che deve essere notificato a Regione e Provincia Autonoma entro sessanta giorni dall'installazione dell'apparecchiatura.

Così l'introduzione dell'allegato tecnico: Standard di sicurezza per l'installazione e l'impiego di apparecchiature a risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla.

Il presente documento disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza. Esso rappresenta una sintesi delle norme di buona tecnica e delle

raccomandazioni nazionali ed internazionali disponibili e tiene conto della normativa di sicurezza sul lavoro vigente al momento della sua emanazione. Nuovi standard derivanti dalla evoluzione delle norme europee e delle raccomandazioni sopra richiamate potranno essere adottati, a modifica ed integrazione di quelli già esistenti, anche in attesa del loro".

Il documento definisce e descrive in dettaglio le apparecchiature, la zona di rispetto, le zone di accesso controllato, il sito di accesso, il locale visita medica le etichettature in tre categorie: MR-Safe, Mr- Conditional. MR- Unsafe. Spogliatoi, zona di preparazione, di emergenza. Ventilazione ed espulsione gas criogenici, schermatura, comandi, refertazione, protezione e sorveglianza del paziente nella sala della risonanza magnetica.

La sicurezza deve essere garantita verificando l'idoneità di approntamento, seguendo il Regolamento di sicurezza emanato dal datore di lavoro, portato a conoscenza del personale preposto, redatto dall'esperto responsabile sicurezza RM e dal Medico radiologo responsabile sicurezza clinica ed efficacia diagnostica RM.

Il regolamento deve indicare in dettaglio:

- "le indicazione delle criticità connesse all'ESAME RM;
- i protocolli di sicurezza adottati per la gestione dell'accesso ai locali;
- le procedure relative al percorso diagnostico, dal raccordo anamnestico alla individuazione delle procedure di preparazione anche invasive del paziente per l'ESAME RM e la raccolta dei relativi consensi informati;
- le procedure di emergenza relative alla gestione del paziente;
- le procedure di emergenza relative alla fuoriuscita dei gas criogenici all'interno della sala magnete;
- le procedure di emergenza in caso di altri eventuali rischi accidentali, quali incendio, interruzione elettrica, accesso accidentale di oggetti ferromagnetici in SALA RM;
- le modalità e le periodicità previste per le verifiche di qualità e sicurezza;
- le norme interne di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Sito RM".

Il datore di lavoro ha l'obbligo di nomina dei responsabili della sicurezza ovvero ricordiamo il Medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM e l'Esperto responsabile della sicurezza in RMM. Se in possesso di laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in radiodiagnostica, radiologia, radiologia diagnostica, radiologia medica può essere egli stesso medico radiologo responsabile. L'allegato riporta in dettagli tutti gli obblighi e le funzioni dei ruoli responsabili. Compresa la somministrazione del questionario anamnestico.

Con ulteriori due allegati il decreto riporta infine:

- Esempio di modulo di anamnesi e consenso informato per esame di risonanza magnetica.
- Esempio di scheda di accesso – Riservata a visitatori, accompagnatori e a tutti coloro che accedono alla zona controllata.

6) Ministero Salute, relazione sul Piano nazionale controllo additivi 2017

Publicata dal Ministero della Salute la **Relazione riguardante il controllo ufficiale degli additivi alimentari (AA) tal quali e nei prodotti alimentari – Anno 2017**. Documento che riporta i dati sull'attuazione del Piano Nazionale (PN) 2015 – 2018.

Nel 2017 sono stati analizzati **3.627 campioni**, ovvero 3.458 prodotti alimentari, 169 additivi tal quali (conformità Regolamento (UE) 231/2012), 12.416 determinazioni analitiche. Tra i 169, gli additivi maggiormente campionati per verificare la concentrazione di As, Cd, Pb, Cr, Hg, Sn, sono stati acido citrico, acido ascorbico, pectina, glicerolo, gomma arabica, curcumina, sorbitolo. Pari al **75% i controlli sui requisiti di purezza**.

Per quanto riguarda la presenza di additivi nei prodotti alimentari sono state analizzate con maggiore frequenza le seguenti categorie: carni, bevande, ittici, confetterie e prodotti ortofrutticoli. Su 3.458 campioni **51 le Non conformità**, 1,5% del totale. Il 49% delle Nc ha interessato le carni e il 37% prodotti ittici. Dovute in gran parte al superamento dei limite legale o all'uso illegale in carni fresche e pesce.

7) Decreto sicurezza, modifica all'articolo 99 del TU, notifica preliminare Notifica preliminare.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.231 del 4 ottobre 2018 il Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 – *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale*. Il decreto nell'articolo 26 *Monitoraggio dei cantieri* apporta una modifica all'articolo 99, comma 1, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quel che riguarda la notifica preliminare.

Per effetto del decreto vengono aggiunte le parole **“nonché al prefetto”** dopo “direzione provinciale del lavoro” al comma 1, che così dovrà recitare ora: “1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la **notifica preliminare** elaborata conformemente all'allegato XII,

nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno".

8) BANDI E FINANZIAMENTI

Avete in programma la realizzazione di investimenti innovativi?

Aprirà a breve il bando della Regione Toscana che incentiva le imprese del territorio ad effettuare investimenti finalizzati all'acquisizione di consulenze e di servizi a sostegno dell'innovazione.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola o associata aventi sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale

Spese ammesse

Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a €15.000,00 e superiore a €100.000,00.

Sono ammesse a contributo le spese, non ancora realizzate, per:

- Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di un'impresa
- Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo produttivo
- Servizi di supporto alla innovazione organizzativa
- Strumenti di **marketing strategico**
- **Sviluppo di soluzioni ecommerce**
- Servizi di supporto alla **certificazione avanzata** (ISO 14001, registrazione EMAS, OHSAS 18001...)
- Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale (es. l'attuazione dei compiti di cui al Regolamento REACH)
- Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale
- Soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed e-commerce per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto nella misura dal 30% al 75% delle spese sostenute a seconda del servizio richiesto e della dimensione aziendale.

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione. Invitiamo le aziende interessate a mettersi in contatto per valutare in tempo utile la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al bando.

Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti?

Chiuderà a breve la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale dà la possibilità alle aziende che realizzeranno nuovi investimenti aziendali di ricevere un finanziamento bancario accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro.

Soggetti beneficiari

PMI di tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione

Spese ammesse

Acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico:

- Macchinari, attrezzature e arredi;
- Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
- Opere murarie solo se strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, macchinari ed attrezzature introdotti;
- Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada ed aereo);
- Hardware, software e tecnologie digitali;
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (Industria 4.0).

Agevolazione

- finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro con contributo a fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. **Il contributo sarà maggiorato del 30% per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.**

Ad oggi risulta utilizzato il 90% dei fondi stanziati per l'annualità 2018. Invitiamo le aziende interessate a contattarci in tempo utile per la presentazione della domanda.

9. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA Organizzati in collaborazione con

Teknoform S.r.l. Agenzia formativa Certificata ISO 9001:2008

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE PER AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 06 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	DIPENDENTI	DAL 06 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DATORI DI LAVORO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	DATORI DI LAVORO	DAL 06 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI	DIPENDENTI	IL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE CON E SENZA STABILIZZATORI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 21 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 27 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C ED A	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 04 DICEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE PER AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 05 DICEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI DI MACCHINE AGRICOLE	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 06 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

Corsi in evidenza:

- CORSI WEB MARKETING E PROGETTAZIONE DI E-COMMERCE
- CORSI DI INFORMATICA PER AZIENDE
- CORSI DI GRAFICA (AUTOCAD, 3D, PHOTOSHOP, INDESIGN)
- CORSI DI INGLESE AZIENDALE
- **FORMAZIONE FINANZIATA:** per le aziende iscritte a **Fondi interprofessionali** sarà possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale.

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:

Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962652 – teknoform@teknoform.it

10. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e CONFISAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori delle aziende italiane *su misura*.

I Vantaggi per l'azienda iscritta al conto

- ✓ Possibilità di recuperare risorse finanziarie
- ✓ Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti

I Vantaggi per il consulente del Lavoro

- ✓ Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti
- ✓ Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio
- ✓ Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese

Iscrizione GRATUITA e modalità

- ✓ Iscrizione gratuita a **FonARCom** indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC realizzata dallo studio di consulenza
- ✓ Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la formazione gratuita

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni potrà contattarci. Restiamo a disposizione.

11. OFFERTA DEL MESE

Visita il sito www.sicurezzasubito.it e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S3 - PELLE DI BOVINO - NERA - ALTA



Calzatura nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Soletta estraibile, ganci in plastica e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo. CE EN ISO 20345:2011

~~€49,34~~
- 40 %

da **€ 29,60**
SP e iva 22% esc

IMBRACATURA DI PROTEZIONE CON ATTACCO DORSALE E STERNALE - SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DALL'ALTO



Cintura di posizionamento con imbracatura anticaduta con attacchi dorsale e sternale bretelle - taglia unica regolabile. CE EN 358/1999

Caratteristiche:

- regolazione sui cosciali
- EN 361/2002

~~€109,18~~
- 40 %

da **€ 65,50**
SP e iva 22% esc

GUANTI DA LAVORO IN NITRILE MARCA GOODYEAR CONFEZIONE DA 12 PAIA

ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.
IL PREZZO E' DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO

Guanto in filato di nylon elasticizzato e lycra, dorso e palmo ricoperti in Nitrile Foam (schiuma di nitrile traspirante), non trattiene il sudore ed evita il formarsi di cattivi odori. Ottimo grip, ottima resistenza alle abrasioni e all'usura. Confortevole. Ottima sensibilità e morbidezza, adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere. CE EN 388:2003 (3121) CE EN 420:2003.

~~€ 48,12~~
- 40 %

da **€ 28,80**
SP e iva 22% esc

ELMETTO-CASCO DI PROTEZIONE DELLA TESTA GIALLO-AZZURRO-ARANCIO-ROSSO-BIANCO IN POLIETILENE DA CANTIERE, 5 PEZZI.

ACQUISTO ORDINE MINIMO 5 PEZZI.
IL PREZZO E' DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO

Elmetto in polyetilene alta densità, composto da 6 punti di attacco per la bardatura interna. Questo elmetto offre le seguenti caratteristiche: -440 V AC isolamento elettrico. Protezione dell'utente nei confronti di contatti incidentali di corta durata con conduttori elettrici di fino a 4000 V di corrente alternata. CE EN 397.

~~€ 26,80~~
- 40 %

da **€ 16,00**
SP e iva 22% esc.

Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all'interno di giornali online tra i quali PuntoSicuro, Avv. Porreca, Quotidiano Sicurezza e news di Associazione Ambiente e Lavoro.